

Allegato n. 6

SCHEMA DI CONTRATTO PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE INTEGRATA FINALIZZATA ALL'ESECUZIONE DEL 9° CENSIMENTO GENERALE DELL'INDUSTRIA E SERVIZI E DEL CENSIMENTO DELLE ISTITUZIONI NON PROFIT 2011.

Con la presente scrittura privata, redatta in due originali, tra:

per una parte:

- l'Istituto Nazionale di Statistica, che da qui in avanti sarà indicato come ISTAT - Roma, Via Cesare Balbo n. 16, codice fiscale n. 80111810588 partita I.V.A. 02124831005 - rappresentato dal dott. Paolo Weber, in qualità di direttore centrale per l'attività amministrativa e gestione del patrimonio e, come tale abilitato ad impegnarlo, nato a Trieste il 11/01/1968, domiciliato per la carica in Roma, Via Cesare Balbo n. 16, Cap. 00184;

per l'altra parte:

- _____ che da qui in avanti sarà
più brevemente indicata come SOCIETA', con sede legale in
_____, con codice fiscale n.
e partita I.V.A. n. _____
rappresentata da _____ in qualità di
in _____ domiciliata/o per la carica

SI CONVIENE E SI STIPULA

ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

L'ISTAT conferisce alla SOCIETA' l'incarico di realizzare un progetto per la realizzazione di una campagna di comunicazione integrata per l'esecuzione del 9° Censimento Generale dell'Industria e Servizi e del Censimento delle Istituzioni non profit 2011. La campagna di comunicazione integrata da realizzare attraverso l'impiego di una pluralità di azioni e strumenti fortemente integrati, è sottesa da un lato, ad assicurare la riuscita dell'operazione censuaria promuovendone la condivisione degli obiettivi da parte dei rispondenti e dei potenziali utilizzatori dei dati che verranno prodotti; dall'altro, ad evidenziare il ruolo dell'ISTAT come produttore di informazioni e analisi puntuali utili alla collettività e alla struttura produttiva del Paese. Il Progetto deve essere formulato nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico e nell'offerta tecnica presentata dalla SOCIETA' che seppur non materialmente allegati al presente contratto, ne costituiscono parte integrante.

In particolare, la SOCIETA' dovrà provvedere:

- alla ideazione e realizzazione di un programma di attività di pubbliche relazioni, partnership ed eventi;
- alla ideazione e realizzazione del marchio/logo e dell'immagine coordinata;
- alla progettazione e realizzazione di un sito web dedicato e diverse applicazioni web;
- all'attivazione di un ufficio stampa dedicato;

- alla ideazione e realizzazione di una campagna pubblicitaria, con relativa selezione e acquisto di spazi pubblicitari;
- alla ideazione, produzione e fornitura di tutti i materiali indicati nel Capitolato Tecnico e proposti nel Progetto presentato dalla SOCIETA'.

In particolare la SOCIETA' dovrà:

- specificare le quantità, le caratteristiche tecniche e i formati di ogni prodotto proposto;
- provvedere alla consegna e alla distribuzione di quanto realizzato secondo le modalità individuate (es. invio posta ordinaria, web, corriere, ecc...);
- alla organizzazione, amministrazione, assistenza e quant'altro necessario per la realizzazione dell'intera campagna.

L'ISTAT, per esigenze di comunicazione connesse al Censimento che si potranno verificare nel corso della validità contrattuale, si riserva di richiedere modifiche delle azioni e degli strumenti proposti dalla SOCIETA' nella propria offerta per un importo fino ad un massimo del 10% del budget previsto.

La SOCIETA' si impegna a sostenere, in caso di mancata efficacia di alcune azioni di pubbliche relazioni e pubblicitarie proposte nell'offerta, tutti gli oneri derivanti dal "reindirizzamento" della strategia comunicativa.

L'ISTAT, fermo restando quanto sopra convenuto, si riserva comunque il diritto di realizzare per proprio conto altre azioni a carattere pubblicitario e informativo.

ART. 2 – NORME REGOLATORI DEL CONTRATTO

L'esecuzione del presente Contratto è regolata ordinatamente e in successione complementare:

- dalle clausole del presente atto;
- dalle vigenti disposizioni del Regolamento di gestione e contabilità dell'ISTAT approvato con D.C.P.M. dell'11/11/2002 successivamente modificato con DPCM del 04/08/2003 e del relativo manuale approvato dal Consiglio dell'ISTAT nella seduta del 11/07/2006;
- dal Capitolato di Oneri Generali per le forniture ed i servizi eseguiti a cura del P.G.S., approvato con D.M. 28/10/1985;
- dal D.Lvo. n. 163/2006 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i. e relativo Regolamento di esecuzione D.P.R. 5/10/2010, n. 207;
- Legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari del 13/08/2010, n. 136
- dalle vigenti norme di Contabilità di Stato;
- dal "Codice in materia di protezione dei dati personali" D.Lvo del 30/04/2003 n.196 e s.m.i;
- dalle disposizioni del Codice civile.

ART. 3 – IMPORTO DEL CONTRATTO

L'importo complessivo previsto per la campagna di comunicazione integrata è di € _____ (Euro)

_____ / _____ I.V.A. inclusa (€
+ IVA € _____) di cui € _____ oneri

per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Tale importo dovrà intendersi, comunque comprensivo di tutti gli oneri e le spese indicate nell'offerta economica della SOCIETA' del _____ che, allegata al presente contratto, ne costituisce parte integrante, e nei documenti di cui al precedente art. 1.

Nell'importo complessivo sono inclusi, pertanto, oltre le spese generali, gli oneri nonché ogni spesa di copia, bollo e registrazione e le altre inerenti e conseguenti al presente contratto (fatta

eccezione per l'I.V.A. e quanto altro grava su fatture, documenti e quietanze), ogni tassa esistente, l'inasprimento delle stesse e le eventuali tasse che venissero applicate durante l'esecuzione del contratto.

Il prezzo complessivo e i prezzi unitari quotati nell'offerta economica della SOCIETA' si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto.

La SOCIETA' si impegna a sostenere ogni onere economico non esplicitato connesso alla progettazione e esecuzione di tutte le attività e di tutti i prodotti e al pieno rispetto della normativa vigente.

L'ISTAT si riserva la facoltà di reinvestire l'importo corrispondente allo sconto praticato nell'eventuale acquisizione di ulteriori prestazioni e forniture sulla base di quanto già previsto e quotato nell'offerta presentata oppure nell'acquisizione di altre prestazioni e forniture che dovessero rendersi necessarie e per le quali sarà richiesto un preventivo ad hoc. A tal fine la SOCIETA' dovrà quotare ogni singola voce relativa a ciascuna attività e prodotto sulla base di quanto indicato nell'offerta economica. La SOCIETA' dovrà inoltre quotare ogni singola voce relativa a prodotti o servizi eventualmente proposti ad integrazione.

ART. 4 – DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto avrà la durata di circa 20 mesi e comunque fino alla completa realizzazione della campagna di comunicazione integrata oggetto del presente contratto. Tale attività dovrà essere svolta presumibilmente dal mese di giugno 2012 al mese di gennaio 2014 in relazione ai tempi di esecuzione previsti nel successivo **art. 5**.

ART. 5 – TEMPI DI ESECUZIONE

La campagna di comunicazione integrata dovrà coprire l'intero lasso temporale delle operazioni censuarie.

La SOCIETA' dovrà, pertanto, rispettare i tempi vincolanti del Censimento affinché tutte le azioni e strumenti contemplati nel progetto concorrono all'efficacia della campagna stessa. A tal fine, l'ISTAT potrà avvalersi della clausola di cui all'art. 11, comma 12 del D.Lvo n. 163/2006 e s.m.i.

La realizzazione di tutte le azioni e gli strumenti previsti nella documentazione tecnica dovrà essere effettuata dalla SOCIETA' secondo il seguente calendario, così come indicati al punto 5 del Capitolato Tecnico:

La SOCIETA' aggiudicataria dovrà provvedere inderogabilmente a garantire e fornire:

a)

- **entro 7 giorni dall'aggiudicazione:**

- esecutivi del marchio/logo in tutte le sue versioni;
- esecutivi del badge di riconoscimento per i rilevatori (cfr. punto B1 del Capitolato Tecnico);
- layout grafico e gabbie pronte per l'impaginazione del manuale d'istruzione destinato ai rilevatori.

- **entro 3 giorni dalla firma del contratto:**

- tutti i materiali d'identità;

- attivazione dell'ufficio stampa dedicato (cfr. punto A.5 del Capitolato Tecnico);

- **entro il 20 giugno 2012:**

- messa online del portale web (cfr. punto A.4.1 del Capitolato Tecnico)

b) la tempistica di tutte le altre realizzazioni, armonizzate secondo i tempi delle rilevazioni, saranno concordate con l'ISTAT nei giorni immediatamente successivi all'aggiudicazione.

Ogni richiesta avanzata dall'ISTAT dovrà ottenere riscontro da parte della SOCIETA' entro 24 ore. In casi particolari, si potrà richiedere disponibilità operativa anche di sabato e nei giorni festivi.

Il mancato rispetto dei tempi di realizzazione sopra indicati, comporterà l'applicazione delle penalità e delle misure di cui al successivo **art. 13**.

ART. 6 - AUMENTI O DIMINUZIONI

Ai sensi dell'art. 11 del R.D. del 18/11/1923 n. 2440 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla Contabilità generale dello Stato), è in facoltà dell'ISTAT richiedere un aumento o una diminuzione dell'intero servizio sino alla concorrenza di un quinto dell'importo complessivo contrattuale.

ART. 7 - PIANIFICAZIONE MEZZI

Per effetto delle vigenti disposizioni di legge (art. 7, comma 10, L. 112/2004 e s.m.i., art. 41 del D.Lvo n. 177/2005 e s.m.i.) la pianificazione mezzi dovrà riservare una quota del budget complessivo alla stampa quotidiana e periodica, e una quota del budget alle imprese radiofoniche e televisive locali nelle misure minime percentuali previste dalla stessa normativa vigente.

ART. 8 - DEPOSITO CAUZIONALE

A garanzia dell'osservanza degli obblighi derivanti dal presente contratto la SOCIETA' ha costituito una cauzione di € _____ (€ _____ / _____) pari a circa il 10% dell'importo contrattuale IVA esclusa, mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da Istituti bancari o assicurativi autorizzati.

L'entità del deposito cauzionale potrà variare secondo quanto stabilito dall'articolo 113 del D. Lvo n. 163/2006 e s.m.i..

La Banca/Soc.Ass.ce si costituisce fideiussore, nell'interesse della SOCIETA' appaltatrice ed a favore dell'ISTAT, per la predetta somma di € _____.

In forza della presente garanzia, la Banca/Soc.Ass.ce resta impegnata a versare, a semplice richiesta dell'ISTAT, entro cinque giorni dalla richiesta e fino alla concorrenza di € _____ =, la somma che l'ISTAT dichiarasse dovuta per inadempienze contrattuali da parte della SOCIETA' appaltatrice.

La presente fidejussione deve, pertanto, contenere l'espresso impegno della Banca/Società assicuratrice a versare il relativo importo su semplice richiesta dell'ISTAT senza che, per tale suo obbligo, possano avere alcuna efficacia impeditiva eventuali diffide, riserve, richieste e opposizioni di qualsiasi genere da parte della SOCIETA' appaltatrice.

E' escluso il beneficio della previa escussione del debitore principale ai sensi dell'art. 1944, comma 2, c.c.

La fideiussione prestata non potrà essere svincolata se non dietro esplicita autorizzazione in tal senso da parte dell'ISTAT al termine delle prestazioni contrattuali.

La garanzia fideiussoria definitiva verrà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare da parte dell'ISTAT, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli statuti di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autenticata, attestanti l'avvenuta esecuzione.

L'ammontare residuo, pari al 25% dell'iniziale importo garantito, verrà svincolato secondo la normativa vigente.

ART. 9– TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La SOCIETÀ assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge del 13/08/2010 n. 136 e s.m.i. Tutti i flussi finanziari relativi al presente contratto devono essere registrati sul conto corrente dedicato ed effettuati tramite bonifico di cui al successivo **art. 10**

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui al sopraindicato art. 3 della Legge del 13/08/2010 n. 136, il codice identificativo di gara (CIG) da riportare nei pagamenti posti in essere in esecuzione del presente contratto è il seguente: **37956258D4**

La SOCIETÀ si impegna a riportare tale codice identificativo nei pagamenti posti in essere dalla stessa nei confronti degli altri soggetti di cui al comma 1 dell'art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136.

La presente disposizione nonché tutti gli obblighi derivanti dalla normativa vigente in materia (Legge n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i.) riguardano la Società e la cd. Filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente contratto. In caso di subappalto o subcontratto, stipulato per l'esecuzione anche non esclusiva del presente contratto, la società si impegna ad inserire nel relativo atto contrattuale una clausola in cui il subappaltatore/subcontraente si obbliga a:

- assumere tutti gli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 della Legge del 13/08/2010 n. 136 e s.m.i.;
- dare immediata comunicazione all'ISTAT della notizia dell'inadempimento ai suddetti obblighi da parte della propria controparte;
- inviare all'ISTAT copia del contratto di subappalto o subcontratto.

La Società si impegna a dare anche comunicazione della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) alla prefettura – UTG della provincia di Roma.

ART. 10- FATTURAZIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO

Ai fini del pagamento del corrispettivo di cui al precedente **art. 3** la SOCIETÀ dovrà trasmettere all'ISTAT regolari fatture da emettere secondo il seguente schema:

- il 20% al termine delle attività di cui alla lett. a) del paragrafo 5 del Capitolato Tecnico, previste al precedente **art. 5** da concludere entro il 20 giugno 2012;
- il 30% a 5 mesi dalla stipula del contratto;
- il 30% a 10 mesi dalla stipula del contratto;

- il 20% a completamento di tutte le attività oggetto del presente appalto.

Le fatture dovranno essere corredate dei documenti comprovanti le spese sostenute secondo il piano mezzi e quelle concernenti la realizzazione delle iniziative quotate sulla base dei prezzi unitari indicati nella offerta economica presentata dalla SOCIETA', con particolare riferimento all'azione pubblicitaria relativa alla rilevazione delle imprese che dovrà prevedere un investimento nettissimo pari a € 60.000,00 IVA esclusa (cfr. punto A.6.1 del paragrafo A.6 del Capitolato Tecnico) e all'azione pubblicitaria relativa alla rilevazione delle istituzioni non profit che dovrà prevedere un investimento nettissimo pari a € 100.000,00 IVA esclusa (cfr. punto A.6.2 del paragrafo A.6 del Capitolato Tecnico).

Le fatture che saranno emesse dalla SOCIETA' dovranno:

- 1) riportare i seguenti numeri di impegno:

"IMPEGNO N° 448/2012 CIS 20 relativo all'anno finanziario 2012";

- 2) il numero di repertorio e la data del presente contratto;

- 3) essere intestate e spedite a:

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA (ISTAT)

Direzione Generale – Servizio Ragioneria (DGEN/RAG)

U.O. RAG/E

Via Cesare Balbo, 16

- 00184 Roma -

Qualora le fatture non riportino i suddetti riferimenti l'ISTAT non risponderà del mancato rispetto dei termini sottoindicati per i pagamenti.

I pagamenti relativi a ciascuna fattura, previo benestare della competente struttura dell'ISTAT, saranno effettuati entro i termini previsti dall'atto che regolamenta l'esecuzione, in ambito ISTAT, degli artt. 2 e 4 della legge n. 241 del 07/08/1990 (termine massimo 75 giorni dalla presentazione di tutta la documentazione necessaria per la liquidazione).

Il suddetto termine si intende sospeso per il periodo necessario a questa Amministrazione per l'acquisizione di tutta la documentazione prevista dall'art. 48 bis, comma 1, del DPR 29 settembre 1973 n. 602 come disciplinato con le circolari n. 28 del 6 agosto 2007 e n. 29 del 4 settembre 2007 del ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria di Stato. Nonché all'ottenimento da parte dell'ISTAT del Documento Unico di regolarità contributiva (DURC) relativo alla SOCIETA' .

In caso di ritardato pagamento per causa imputabile all'ISTAT, saranno dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme maturate.

Qualora il suddetto ritardo superi i trenta giorni, previa costituzione in mora da parte della SOCIETA' tramite raccomandata con avviso di ricevimento, saranno corrisposti, in luogo degli interessi corrispettivi, gli interessi di mora di cui all'art. 5 del D.Lvo 9/10/2002 n. 231. Detti interessi decorreranno dal trentunesimo giorno di ritardo o, se posteriore, dal giorno successivo alla data di costituzione in mora.

La SOCIETÀ si impegna ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge del 13 agosto 2010 n. 136.

A tal fine, i pagamenti, su richiesta del beneficiario e ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, possono essere disposti mediante:

A) accreditamento sul conto corrente bancario n. _____ in essere
presso la Banca _____ n. IBAN.

intestato a _____, ABI _____ CAB _____ CIN: _____

B) accreditamento sul conto corrente postale n. _____ in essere
presso _____, IBAN _____,

ABI _____, CAB _____, CIN: _____ intestato _____ a _____

Ai sensi dell'art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136 le persone delegate ad operare sul c/c bancario o c/c postale sopra indicato sono le seguenti (così come specificato nell'atto costitutivo del RTI):

Nome	Cognome	Data di nascita	Codice fiscale

La SOCIETÀ si impegna a comunicare ogni variazione relativa agli estremi del conto corrente bancario o postale sopraindicato o relativa alle persone delegate ad operare sugli stessi.

La comunicazione delle anzidette variazioni dovrà essere inoltrata all'ISTAT tramite raccomandata A/R e sottoscritta dal legale rappresentante della SOCIETÀ o da altro soggetto legittimato ad impegnare la SOCIETÀ come specifica procura da allegare alla comunicazione.

In caso di subappalto come da successivo **art. 16**, l'ISTAT corrisponderà direttamente alla SOCIETÀ gli importi dovuti per le prestazioni eseguite.

In caso di RTI gli importi dovuti saranno corrisposti alla mandataria.

ART. 11 – AUTORIZZAZIONE E MODALITÀ OPERATIVE

L'insieme delle attività oggetto del presente contratto, ampiamente descritte nel Capitolato Tecnico, dovranno essere svolte in stretto contatto e con la supervisione della competente struttura dell'ISTAT, nella figura del Responsabile dell'esecuzione del contratto, che sarà comunicato alla SOCIETÀ aggiudicataria prima dell'avvio del servizio.

La SOCIETÀ sotterrà alla preventiva autorizzazione dell'ISTAT:

- il progetto particolareggiato delle iniziative;
- i testi, i bozzetti, le illustrazioni, le fotografie, le lettere, i destinatari e quanto altro previsto nella campagna di comunicazione;

La SOCIETÀ dovrà garantire per ciascun evento il coinvolgimento di almeno n. 2 delle n. 5 figure professionali di altissimo profilo e altresì dovrà dimostrare di avere un portafoglio di contatti attivabili tali da garantire presenze di qualità in ciascun evento, in relazione alle quali assicurare la rispondenza di almeno il 70% fra quanto proposto e quanto realizzato (cfr. punto A.3.1 del paragrafo A.3 del Capitolato Tecnico). In questo ultimo caso, qualora la SOCIETÀ non provveda a tali adempimenti, l'ISTAT provvederà ad applicare una penale di qualità di cui al successivo **art. 13** nella misura del 10% dell'importo relativo a ciascuna azione quotata nell'offerta economica della SOCIETÀ.

La SOCIETÀ dovrà altresì attivare per l'intera durata del contratto, il team di progetto proposto in sede di offerta per la realizzazione di tutte le attività previste nel Capitolato Tecnico costituito dalle seguenti figure professionali:

- n. 1 Capo progetto che abbia maturato un'esperienza nel ruolo almeno quinquennale nella gestione di campagne di comunicazione integrata, di cui almeno una di importo pari o superiore a quella richiesta nel Capitolato Tecnico;
- n. 1 esperto di pubbliche relazioni con esperienza nel ruolo almeno quinquennale;
- n. 1 esperto di eventi con esperienza nel ruolo almeno quinquennale che abbia nel proprio attivo l'organizzazione di un evento di budget pari o superiore a € 150.000,00;
- n. 1 esperto web con esperienza nel ruolo almeno quinquennale;

- n. 1 giornalista che abbia nel proprio attivo un'esperienza nel ruolo almeno quinquennale presso una redazione economica (agenzia di stampa, quotidiani o periodici di settore) e abbia una conclamata conoscenza del contesto produttivo italiano e del mondo dell'informazione economica;;

- n. 1 redattore web con conoscenza di strumenti di video editing ed esperienza di interventi sui social network.
La SOCIETA' dovrà altresì disporre delle seguenti risorse:

- n- 1 redattore di testi;
- n. 2 risorse staff dedicate al supporto organizzativo, gestionale e segretariale degli eventi;
- n. 1 direttore creativo con esperienza nel ruolo almeno quinquennale;
- n. 1 copywriter con esperienza nel ruolo almeno biennale;
- n. 1 art director con esperienza nel ruolo almeno biennale e capacità di operare anche in ambito multimediale;
- n. 1 media plannar con esperienza nel ruolo almeno biennale;
- n. 1 web developper con esperienza nel ruolo almeno biennale;
- n. 1 web designer con esperienza nel ruolo almeno biennale;

Il Capo Progetto del team dedicato dovrà assicurare il massimo raccordo con l'ISTAT, nei cui confronti svolgerà il ruolo di referente unico per qualsiasi questione inerente alla fornitura dei prodotti e dei servizi previsti nel progetto.

La SOCIETA' si impegna a utilizzare i componenti del team offerto per tutta la durata del progetto; la sostituzione potrà avvenire in caso di cause di forza maggiore, soltanto con altra figura professionale che possieda gli stessi requisiti e il cui curriculum vitae sia stato preventivamente valutato e approvato dall'ISTAT.

Ogni 15 giorni il Capo Progetto dovrà partecipare a una riunione di raccordo con l'ISTAT, ed inoltre dovrà partecipare a qualsiasi ulteriore incontro richiesto da ISTAT.

Tutte le riunioni dovranno svolgersi a Roma, presso la sede dell'ISTAT di Via Cesare Balbo 16 o presso altra sede concordata con l'Istituto.

La figura professionale del "redattore web" dovrà operare direttamente presso le strutture dell'ISTAT nei periodi cruciali dell'avvio delle rilevazioni e della restituzione dei dati per un totale circa di n. 130 giorni lavorativi. Il costi relativi alla suddetta figura professionale (di trasferta, trasporto, diaria, ecc...) si intendono a carico di codesta SOCIETA'.

Gli esperti web della SOCIETA', nella fase di realizzazione e gestione del sito, dovranno operare in stretta collaborazione con gli esperti web dell'ISTAT.

Per le ulteriori modalità operative la SOCIETA' dovrà attenersi a quanto previsto al paragrafo 6 del Capitolato Tecnico.

ART. 12 – DIRITTI DI UTILIZZAZIONE.

Il marchio/logo, i materiali realizzati, gli esecutivi e i progetti creativi, i diritti fotografici, rimarranno di proprietà dell'ISTAT. Tutti i diritti acquisiti a qualsiasi titolo (ad es. diritti di foto, illustrazioni, brani musicali, ecc.) devono intendersi di proprietà dell'ISTAT, sia per tutta la durata, sia per tutti gli usi previsti dalla campagna stessa, sia per la permanenza sul sito web anche dopo la fine della campagna e per eventuali usi successivi, fino a tre anni dopo la conclusione del contratto. L'ISTAT si riserva il diritto di realizzare per proprio conto alcune azioni integrative di pubbliche relazioni cui la SOCIETA' dovrà fornire il proprio supporto organizzativo e gestionale.

ART. 13 – PENALITÀ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'ISTAT potrà applicare in caso di inadempienze di qualsiasi natura da parte della SOCIETA', penalità adeguate alla gravità delle inadempienze medesime o ai ritardi nell'esecuzione, rispetto ai tempi previsti cui al precedente **art. 5** nella seguente misura:

- penale giornaliera dell'0,1% sull'importo complessivo del presente contratto al netto dell'IVA.



Nel caso di mancata conformità tra le risorse e i servizi indicati nell'offerta tecnica e le risorse ed i servizi effettivamente erogati, l'ISTAT applicherà una penale fino a un massimo del 10% dell'importo contrattuale IVA esclusa, riservandosi la facoltà di risoluzione in danno di cui ai successivi commi del presente articolo.

L'importo della penale non potrà comunque superare il 10% del valore dell'intero contratto. L'Istituto, inoltre, non addebiterà penali il cui importo complessivo non superi la somma di € 10,33.

In caso di gravi inadempienze e in caso di ritardo oltre il 30° giorno, con riferimento ai termini di cui al precedente **art. 5**, è in facoltà dell'ISTAT di risolvere il contratto con conseguente incameramento del deposito cauzionale di cui al precedente **art. 8**, salvo richiesta di risarcimento dei maggiori danni subiti e di affidare in danno della SOCIETA', l'esecuzione o la realizzazione dell'appalto alla società risultata seconda in graduatoria o ad altra società di propria fiducia scelta con procedura di urgenza ed alle condizioni che risulteranno più convenienti. In tal caso gli oneri sostenuti dall'ISTAT, saranno recuperati tramite escussione del deposito cauzionale definitivo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti della medesima, senza pregiudizio dei diritti dell'Istituto sui beni della SOCIETA'.

L'ISTAT si riserva la facoltà di procedere all'affidamento del servizio ai sensi dell'art. 140 del D.Lvo 163/2006 s.m.i. non solo in caso di risoluzione del contratto per grave inadempimento della SOCIETA', ma anche in caso di fallimento, o di liquidazione coatta, o di concordato preventivo, o di recesso del contratto, della SOCIETA' medesima.

ART. 14 – RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO

La SOCIETA' si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti occupati nei lavori oggetto del presente contratto, in base alle disposizioni legislative e regolamenti vigenti in materia di lavoro ed assicurazione sociale, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

La SOCIETA' si obbliga ad attuare nei confronti dei propri dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile nella località.

La SOCIETA' si obbliga altresì a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione, anche se la SOCIETA' non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

L'ISTAT, in caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione alla SOCIETA' delle inadempienze ad esso segnalate dall'Ispettorato del Lavoro, si riserva il diritto di operare una ritenuta pari al 20% dell'importo del contratto.

Tale ritenuta sarà rimborsata soltanto quando l'Ispettorato del Lavoro predetto avrà dichiarato che la SOCIETA' si sia posta in regola, senza che questa possa vantare diritto alcuno per il ritardato pagamento.

La SOCIETA' si impegna altresì, nell'espletamento dell'attività di pubbliche relazioni, ad operare nel pieno rispetto delle leggi, regolamenti, consuetudini locali e, in conseguenza, a sollevare l'ISTAT da qualsiasi danno, azione, spese e costi che possano sorgere in connessione all'attività di pubbliche relazioni o in connessione al materiale creato, in tutto o in parte, che non rispetti le normative di cui sopra.

La SOCIETA' è responsabile di qualsiasi danno che, in occasioni di sopralluoghi o di fotografie, film o di quanto altro occorrente per la realizzazione di cui sopra, pur se al di fuori dell'ISTAT, dovesse derivare a persone o a cose per fatto proprio o dei suoi dipendenti, incaricati o terzi e si impegna quindi, a sollevare l'ISTAT da qualsiasi azione o molestia da parte dei danneggiati.

ART. 15 - NORME IN MATERIA DI SICUREZZA

La SOCIETA' si obbliga ad adottare ed osservare tutte le norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro nonché a fornire, a richiesta dell'ISTAT, ogni certificazione e documentazione prevista in materia dalle norme stesse. In caso di inadempienza la SOCIETA' sarà soggetta ad una penale sino ad un massimo del 10% dell'importo contrattuale, ferme restando le eventuali responsabilità penali.

ART. 16 – SUBAPPALTO

Le cessioni in subappalto delle prestazioni oggetto del presente contratto sono regolate dall'art. 118 del D.Lvo n. 163/2006 e s.m.i.

Le cessioni effettuate in violazione della legge suddetta, ferme restando le altre responsabilità di legge della SOCIETA', fanno sorgere il diritto a risolvere il contratto e ad effettuare l'esecuzione in danno, con rivalsa sulla cauzione prestata.

Qualora non fosse possibile effettuare la suddetta esecuzione in danno, e in caso di qualunque violazione delle norme in materia di subappalto, l'ISTAT applicherà una penale pari al 10% dell'importo contrattuale, salve le sanzioni di legge.

In caso di subappalto, l'ISTAT effettuerà i pagamenti direttamente alla SOCIETA' che sottoscrive il presente contratto.

ART. 17 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI DI AUTORE

La SOCIETA' assume ogni responsabilità per uso di dispositivi o per l'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura in violazione dei diritti di brevetto, di autore e in genere di privativa altrui.

Qualora venga promossa nei confronti dell'ISTAT un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui beni acquistati o in licenza d'uso, la SOCIETA' assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio.

L'ISTAT si obbliga a informare prontamente per iscritto la SOCIETA' delle iniziative giudiziarie.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria, l'ISTAT, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, recuperando in caso di acquisto le somme versate, detratto un equo compenso per l'avvenuto uso, salvo che la SOCIETA' ottenga il consenso alla continuazione dell'uso di apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.

ART. 18 – RISERVATEZZA

La SOCIETA' si impegna alla massima riservatezza in merito a notizie ed informazioni relative all'attività dell'ISTAT, durante e dopo la fine del presente contratto, ancorché fornite dall'ISTAT stesso o di cui comunque la SOCIETA' sia venuta a conoscenza e comunque sempre

nel rispetto della normativa contenuta nel Codice in materia di protezione dei dati personali D.Lvo del 30/04/2003 n.196 e s.m.i.

ART. 19 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia in dipendenza del presente contratto la SOCIETA' elegge il proprio domicilio legale presso il Foro di Roma, a tutti gli effetti amministrativi e giudiziari.

ART. 20 – ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

Il presente contratto assoggettato ad IVA verrà sottoposto a registrazione; la spesa relativa sarà a carico della SOCIETA' sulla quale graveranno altresì tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali eccezione fatta per l'IVA.

A tal fine, la SOCIETA' dichiara che le prestazioni contrattuali sono effettuate nell'esercizio dell'impresa e che trattasi di operazioni imponibili non esenti dall'imposta sul valore aggiunto che la SOCIETA' è tenuta a versare con diritto di rivalsa ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 663 e s.m.i.

ART. 21 – EFFICACIA DEL CONTRATTO

Il presente contratto, mentre è impegnativo per la SOCIETA' fin dalla data della sottoscrizione, avrà efficacia nei riguardi dell'ISTAT solo dopo la firma da parte dei propri organi competenti.

L'ISTAT

LA SOCIETA'

Agli effetti dell'art. 1341 c.c., la SOCIETA' sottoscritta dichiara di approvare specificatamente le condizioni degli articoli seguenti:

ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

ART. 4 – DURATA DEL CONTRATTO

ART. 5 – TEMPI DI ESECUZIONE

ART. 6 – AUMENTI O DIMINUZIONI

ART. 9 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

ART. 10 - FATTURAZIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO

ART. 11 - AUTORIZZAZIONI E MODALITA' OPERATIVE

ART. 12 – DIRITTI DI UTILIZZAZIONE

ART. 13 – PENALITÀ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 15 – NORME IN MATERIA DI SICUREZZA

ART. 16 – SUBAPPALTO

ART. 17 – BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI DI AUTORE

ART. 18 – RISERVATEZZA

ART. 19 – FORO COMPETENTE

ART. 21 - EFFICACIA DEL CONTRATTO

LA SOCIETA'

INDICE DEGLI ARTICOLI

- ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO**
- ART. 2 – NORME REGOLATORIE DEL CONTRATTO**
- ART. 3 – IMPORTO DEL CONTRATTO**
- ART. 4 – DURATA DEL CONTRATTO**
- ART. 5 – TEMPI DI ESECUZIONE**
- ART. 6 – AUMENTI O DIMINUZIONI**
- ART. 7 - PIANIFICAZIONE MEZZI**
- ART. 8 - DEPOSITO CAUZIONALE**
- ART. 9 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**
- ART. 10 - FATTURAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO**
- ART. 11 - AUTORIZZAZIONI E MODALITÀ OPERATIVE**
- ART. 12 – DIRITTI DI UTILIZZAZIONE**
- ART. 13 – PENALITÀ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**
- ART. 14 – RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO**
- ART. 15 – NORME IN MATERIA DI SICUREZZA**
- ART. 16 – SUBAPPALTO**
- ART. 17 – BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI DI AUTORE**
- ART. 18 – RISERVATEZZA**
- ART. 19 – FORO COMPETENTE**
- ART. 20 – ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI**
- ART. 21 - EFFICACIA DEL CONTRATTO**